REGOLAMENTO (CEE) N. 667/76 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 1976

che proroga la sospensione totale dei dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili alle patate di primizia della sottovoce 07.01 A II a) ed alle patate della sottovoce 07.01 A III b)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 288/76 [1] e (CEE) n. 128/76 [2] hanno sospeso sino al 28 marzo 1976, tra l'altro, i dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili alle patate di primizia della sottovoce 07.01 A II a) ed alle patate della sottovoce 07.01 A III b);

considerando che per la Comunità sussistono le difficoltà di approvvigionamento di tali prodotti; che conviene quindi prorogare la sospensione per un periodo limitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 288/76 la data del 28 marzo 1976 è sostituita da quella del 15 aprile 1976 per quanto riguarda le patate di primizia della sottovoce 07.01 A II a).

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 128/76 la data del 28 marzo 1976 è sostituita da quella del 30 aprile 1976.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. MART

(1) GU n. L 37 del 12. 2. 1976, pag. 3.
(2) GU n. L 14 del 23. 1. 1976, pag. 6.